

Pubblicato il 19/12/2024

N. 05850/2024 REG.PROV.CAU.
N. 12978/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12978 del 2024, proposto da

Neocos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Daleffe, Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Carra e Michela Beretta, con domicilio eletto presso lo studio Maria Antonietta Carra in Busto Arsizio, via Fratelli D'Italia 12;

nei confronti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- dell'annotazione A.n.a.c. iscritta nell'area B del casellario informatico ai sensi dell'art. 222, co.10, del d.lgs. n. 36/2023 e ai sensi degli artt. 5 e 11 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023, riportante la segnalazione del Comune di Busto Arsizio relativa alla risoluzione del contratto di appalto per la progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero dell'area vincolata ex d.lgs. 42/2004 da destinare a funzioni pubbliche presso l'area denominata “ex calzaturificio Borri” – CIG A00E4E32F2”, mai comunicata alla ricorrente;
- della segnalazione che il Comune di Busto Arsizio ha trasmesso all'A.n.a.c. mediante compilazione del “Modello C – Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell'articolo 222 comma 10 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 recante codice dei contratti pubblici”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, nonché per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento e/o la disapplicazione del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”, adottato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023, nelle parti che verranno di seguito specificate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Comune di Busto Arsizio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la Neocos S.r.l. impugna l'inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici della notizia avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto integrato di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero di area vincolata ex d.lgs. 42/2004 da destinare a funzioni pubbliche presso l'area denominata "ex Calzaturificio Borri" - CUP G49J21000560005 - CIG A00E4E32F2, in quanto, tra l'altro, avvenuto, ai sensi degli artt. 222, co. 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e 5 del Regolamento adottato con delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023, all'esito di un autonomo e unilaterale apprezzamento dei fatti da parte del Comune di Busto Arsizio in qualità di stazione appaltante e in assenza di un procedimento amministrativo gestito dall'Autorità, che, attribuendo la responsabilità dell'annotazione esclusivamente al committente, avrebbe indebitamente abdicato al potere di valutazione demandatole dal legislatore nella tenuta del casellario, sacrificando anche l'interesse dell'impresa al contraddittorio dinanzi ad un organo neutrale;

Ritenuto che possano essere prima facie condivisi i rilievi formulati dalla ricorrente e disattese, per le medesime ragioni, le eccezioni di tardività del ricorso e di difetto di legittimazione passiva sollevate dall'A.n.a.c., alla luce dei dubbi sulla legittimità dell'impostazione accolta dal Regolamento n. 272/2023 già espressi da questa Sezione, sia pure incidentalmente, in occasione dell'esame di altri ricorsi, in cui la domanda cautelare è stata concessa per questioni di diritto intertemporale (ordinanze 11 dicembre 2023, n. 8127; 22 dicembre 2023, n. 8360; 15 gennaio 2024, n. 126; 17 gennaio 2024, n. 141);

Ritenuto, infatti, che la formulazione dell'art. 222, co. 10, d.lgs. 36/2023 e l'intrapreso processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

pubblici, evocato dalla difesa erariale a giustificazione della scelta effettuata e qui contestata, non implichino senz'altro l'allocazione in capo alle stazioni appaltanti del potere di annotazione, che appare, invero, la necessaria propaggine della funzione di vigilanza dello speciale settore dei contratti pubblici intestata all'Autorità, alla quale accede anche il compito di controllare, mediante un adeguato filtro procedimentale e il riconoscimento a favore del privato del diritto al contraddittorio e alla fruizione delle garanzie partecipative, le informazioni che circolano all'interno di tale mercato, comunque pregiudizievoli per gli operatori economici segnalati (TAR Roma, I-Q, 28 novembre 2024, n. 21445);

Rinvenuto il periculum in mora nell'attualità del danno inferto dall'annotazione all'immagine della ricorrente e nel correlato aggravio che la stessa subisce nella partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato e rinviando la discussione del merito all'udienza pubblica del 1° aprile 2025;

Ritenuto che la novità della questione trattata consenta di compensare integralmente le spese della fase cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato, con conseguente oscuramento dell'annotazione fino alla decisione di merito.

Rinvia la discussione del merito all'udienza pubblica del 1° aprile 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024
con l'intervento dei magistrati:*

Concetta Anastasi, Presidente

Caterina Lauro, Referendario

Dario Aragno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dario Aragno

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO